

SCHEMA DI STATUTO
COMMISSIONE DIOCESANA¹
PER L'ARTE SACRA E I BENI CULTURALI²

1. Denominazione e sede

La Commissione diocesana per l'arte sacra e i beni culturali, istituita da..., ai sensi di..., è organo consultivo dell'Ordinario diocesano in materia di arte per la liturgia e beni culturali.

La Commissione ha sede in ...

2. Finalità

a) Compito specifico della Commissione è di esaminare i progetti, le richieste e le iniziative che i legali rappresentanti degli enti soggetti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano presentano all'Ordinario stesso per ottenere le autorizzazioni previste dalla norme canoniche in materia di arte per la liturgia e di beni culturali.

b) La Commissione, inoltre, esprime pareri e valutazioni sui quesiti ad essa sottoposti dall'Ordinario diocesano, dall'Ufficio di Curia competente in materia di arte e beni culturali, da altri Uffici di Curia e organismi diocesani.

c) La Commissione, infine, di sua iniziativa o d'intesa con altri organi ecclesiali, elabora proposte e indirizzi allo scopo di tutelare, valorizzare e promuovere il patrimonio culturale diocesano, comprese iniziative informative, di sensibilizzazione e di formazione a favore del clero diocesano e religioso, dei laici, dei professionisti e degli artisti.

3. Riferimenti normativi

L'attività della Commissione ha come riferimento specifico, oltre alle disposizioni canoniche universali, nazionali e diocesane, le "Norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in Italia", approvate dalla X Assemblea generale della C.E.I. e promulgate il 14 giugno 1974, gli Orientamenti "I beni culturali della Chiesa in Italia", approvati dalla XXXVI Assemblea generale della C.E.I. e promulgate il 9 dicembre 1992 e, per quanto riguarda i progetti di nuove chiese e di adeguamento liturgico, le Note pastorali della C.E.I. "La progettazione di nuove chiese" del 18 febbraio 1993 e "L'adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica" del 31 maggio 1996.

4. Composizione

Sono membri di diritto della Commissione il responsabile dell'Ufficio di Curia competente in materia di arte e beni culturali, il responsabile dell'Ufficio liturgico

¹ o, in casi determinati, "Commissione interdiocesana"

² o, in casi determinati, "Sezione per l'arte e i beni culturali della Commissione liturgica diocesana"

diocesano, i direttori dell'Archivio, del Museo e della Biblioteca diocesana; ne fanno parte inoltre un architetto, un ingegnere, un pittore, uno scultore, uno storico dell'arte e uno storico dell'architettura, un teologo, un rappresentante segnalato dal Consiglio Presbiterale Diocesano.

5. Presidente

Il Presidente della Commissione è nominato dal Vescovo diocesano. Il segretario è il responsabile dell'Ufficio di Curia competente in materia di arte sacra e beni culturali.

6. Riunioni

La Commissione si riunisce almeno una volta ogni due mesi, su convocazione del Presidente. L'ordine del giorno viene predisposto dal Presidente o dal Segretario, su mandato del Presidente; la istruzione delle pratiche in vista delle riunioni è demandata al competente Ufficio di Curia.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti. Le decisioni della Commissione vengono sottoposte alla valutazione dell'Ordinario diocesano e, se approvate, vengono messe in esecuzione dal competente Ufficio di Curia.

7. Nomina e durata delle cariche

La nomina di tutti i membri della Commissione compete all'Ordinario diocesano. La durata del mandato è di 5 anni e può essere rinnovato per un secondo quinquennio consecutivo.

8. Gruppi

Per lo studio di problemi particolari o per l'attuazione di specifiche iniziative la Commissione può istituire gruppi di lavoro di settore o di area territoriale.

9. Pubblicazione di atti rilevanti

Le decisioni della Commissione che hanno ricevuto il consenso dell'Ordinario diocesano vengono periodicamente pubblicate sulla Rivista Ufficiale della diocesi a cura del competente Ufficio di Curia. Eventuali dichiarazioni, circolari e comunicazioni preparate dalla Commissione d'intesa con il competente Ufficio di Curia, possono essere resi pubblici solo previa approvazione dell'Ordinario diocesano.